



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Autolinee Toscane S.p.A.
autolinetoscane@pec.it

FILT CGIL
Segreteria regionale Toscana
filt.regionale@tosc.cgil.it

FIT CISL
Segreteria regionale Toscana
fit_reg_toscana@cisl.it

UILTRASPORTI
Segreteria regionale Toscana
toscana@uiltrasporti.it

FAISA CISAL
Segreteria regionale Toscana
toscana@faisa-cisal.org

UGL FNA
Segreteria regionale Toscana
urtoscana@pec.ugltoscana.it

e p.c. Prefetto di Firenze

TRASMISSIONE URGENTE VIA MAIL/PEC

Pos. n. 619/22
Settore: TPL

Comunico che la Commissione, nella seduta del 12 dicembre 2022, ha adottato la seguente delibera:

Delibera n. 22/288

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dell'Azienda Autolinee Toscane S.p.A. di Firenze, concluso, in data 27 aprile 2022, con le Segreterie regionali della Toscana delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA.

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof. Domenico Carrieri,

PREMESSO CHE

- a seguito dell'aggiudicazione della gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nella Regione Toscana, a decorrere dalla data del 1° novembre 2021 la Autolinee Toscane S.p.A. di Firenze ha rilevato, quale soggetto unico, la gestione del servizio delle Aziende preesistenti (CTT NORD S.r.l., COPIT S.p.A., CAP S.c.r.l., ATAF Gestioni S.r.l., BUSITALIA S.r.l., LI-NEA S.p.A., Trasporti Toscani S.r.l., Autolinee Toscane S.p.A., TIEMME S.p.A., 3MT S.r.l., CLUB S.c.p.a., F.lli Magherini S.r.l., Autolinee Segui S.r.l., Autoservizi Baschetti S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., Bybus S.r.l., F.lli Bargagli S.r.l., ALABUS e ALA Golden Tour S.r.l.);
- sono già state definite in precedenti Accordi aziendali - previa valutazione della Commissione di garanzia - le prestazioni indispensabili da assicurare per l'effettuazione dei servizi essenziali e per la garanzia dei presidi aziendali, oltre che le procedure e le modalità di inizio sciopero e di ripresa del servizio, i servizi a lunga percorrenza ed i servizi minimi garantiti;
- le parti, preso atto della sostanziale convergenza dei suddetti Accordi, hanno ritenuto di dover intervenire allo scopo di armonizzare le sole fasce orarie a livello aziendale (su tutto il territorio regionale), per la garanzia dei servizi essenziali, nella condivisa necessità di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti delle persone, tra cui la tutela della libertà di circolazione;
- a tal fine, in data 27 aprile 2022, l'Azienda e le Segreterie regionali della Toscana delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e, separatamente, la Segreteria regionale della Toscana dell'Organizzazione sindacale UGL FNA, hanno concluso un Accordo con il quale hanno inteso uniformare a livello aziendale le fasce orarie di servizio completo da garantire in caso di sciopero, riguardante tutto il personale dipendente della Autolinee Toscane S.p.A.;
- con nota del 4 maggio 2022, la Autolinee Toscane S.p.A., ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione per gli adempimenti di competenza;
- con nota del 19 ottobre 2022, prot. n. 12991/TPL, il testo dell'Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro 10 giorni dalla ricezione della medesima nota;
- in data 27 ottobre 2022, U.DI.CON ha espresso il proprio avviso in merito al predetto Accordo;
- decorso tale termine, nessun'altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato Accordo;

CONSIDERATO CHE

- lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto Pubblico Locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione

(Articolo 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115);

- l'articolo 17 del predetto Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali *“con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalità operative:*
 - *i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);*
 - *procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;*
 - *procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;*
 - *criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;*
 - *garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;*
 - *eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;*
 - *in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;*
 - *individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;*
 - *individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'articolo 12.”;*
- l'articolo 11, lettera A), del predetto Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 stabilisce, altresì, che *“L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.”;*

RILEVATO CHE

le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:
dalle ore 4.15 alle ore 8.14 e dalle ore 12.30 alle ore 14.29;

PRECISATO CHE

per tutti gli ulteriori profili, di cui all'articolo 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella disciplina del settore, nonché quelle contenute nei precedenti Accordi aziendali valutati idonei dalla Commissione di garanzia (punti 2 e 3 delle premesse);

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 27 aprile 2022, con le Segreterie regionali della Toscana delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente della Autolinee Toscane S.p.A. di Firenze;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera all'Azienda Autolinee Toscane S.p.A. di Firenze, alle Segreterie regionali della Toscana delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, ULTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Firenze;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro Passarelli

